



FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA

SEGRETERIA GENERALE

Roma, 16 marzo 2007
Prot. 3195/CS

Spett.le
SETTORI F.C.I.
UFFICI FCI


Loro Sedi

OGGETTO: REGOLAMENTO GIUSTIZIA E DISCIPLINA

Si trasmette in allegato alla presente, per opportuna conoscenza, copia della deliberazione della Giunta Nazionale del Coni n. 99 del 27 febbraio 2007, pervenutaci dalla Direzione Affari Legali Supporto Conformità Statuti e Regolamenti, relativa all'approvazione ai fini sportivi del Regolamento di Giustizia e Disciplina della Federazione Ciclistica Italiana.


Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Maria Cristina Gabriotti



Coni

DIREZIONE AFFARI LEGALI
Supporto Conformità Statuti e Regolamenti
mg/C8/f062tdgiustizia - Prot. n. 194



Roma, 13 MAR. 2007

Al Segretario della
Federazione Ciclistica Italiana
Sig.a Maria Cristina Gabriotti
Stadio Olimpico - Curva Nord
00194 ROMA

Oggetto: **trasmissione delibera -**

In allegato alla presente si trasmette copia della deliberazione della Giunta Nazionale del C.O.N.I. n. 99 del 27 febbraio 2007, relativa all'approvazione ai fini sportivi del Regolamento di Giustizia ai sensi dell'art. 7 comma 5 lett. 1) dello Statuto del CONI e copia fotostatica della normativa stessa.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Raffaele Pagnozzi

All. c.s. -



C. O. N. I.
UFFICIO
STATUTI E REGOLAMENTI
- 6 MAR. 2007
Prot. n. 174

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA NAZIONALE

N. <u>99</u>	del <u>27 FEB 2007</u>
Oggetto: Federazione Ciclistica Italiana: approvazione del Regolamento di Giustizia e Disciplina ai fini sportivi ai sensi dell'art. 7 comma 5 lett. l) dello Statuto del CONI.	
<u>Esecuzione:</u>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<u>Conoscenza:</u>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<u>Consegnata il:</u>	<u>5 MAR 2007</u>

LA GIUNTA NAZIONALE

VISTO il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242;

VISTO il Decreto Legislativo 8 gennaio 2004 n.15;

VISTO lo Statuto del C.O.N.I.;

VISTI i Principi Fondamentali emanati dal CONI;

Deliberazione n.

99

Riunione del

27 FEB 2007

- 2 -

VISTA la deliberazione della Giunta Nazionale n. 539 del 20 novembre 2003, con la quale sono stati emanati i Principi di Giustizia Sportiva, ratificati dal Consiglio Nazionale con provvedimento n.1257 del 23 marzo 2004;

VISTO lo Statuto Federale della Federazione Ciclistica Italiana;

VISTA la nota n.636 del 16 gennaio 2007 con la quale la medesima Federazione ha trasmesso per l'approvazione ai fini sportivi il nuovo testo del Regolamento di Giustizia e Disciplina, deliberato dal Consiglio Federale in data 19 dicembre 2006;

VISTA l'allegata relazione che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

RILEVATO che il testo della normativa regolamentare risulta conforme allo Statuto del CONI, allo Statuto Federale, ai Principi Generali dell'Ordinamento Giurisdizionale, ai Principi fondamentali, ed ai Principi della Giustizia Sportiva

DELIBERA

l'approvazione ai fini sportivi del Regolamento di Giustizia e Disciplina della Federazione Ciclistica Italiana deliberato dal Consiglio Federale in data 19 dicembre 2006.

Il testo della normativa in esame viene allegato alla presente deliberazione quale sua imprescindibile parte integrante.

VISTO: se ne propone l'adozione attestandone la conformità agli atti, la regolare istruttoria e la compatibilità con la vigente normativa.

Visto Il Dirigente
Dott. Stefano Bovis

IL PRESIDENTE
F.to Giovanni Petracchi

IL PRESIDENTE
F.to Giovanni Petracchi



Allegato n. 1
Deliberazione n. 99
Riunione del 27 FEB 2007

DIREZIONE AFFARI LEGALI
Ufficio Supporto Conformità Statuti e Regolamenti
MF/fs062rngius

Roma, 26 FEB. 2007

RELAZIONE PER LA GIUNTA NAZIONALE

Oggetto: **Federazione Ciclistica Italiana**: approvazione ai fini sportivi del Regolamento di Giustizia e Disciplina ai sensi dell'art 7 comma 5 lett. l) dello Statuto del CONI.

La Federazione Ciclistica Italiana, con nota n.636 del 16 gennaio 2007 ha trasmesso, per la prescritta approvazione ai fini sportivi, il Regolamento di Giustizia e Disciplina, deliberato dal Consiglio Federale in data 19 dicembre 2006.

La normativa regolamentare in oggetto risulta conforme allo Statuto del CONI, allo Statuto Federale, ai Principi Generali dell'Ordinamento Giurisdizionale, ai Principi fondamentali, ed ai Principi della Giustizia Sportiva.

IL DIRIGENTE
Dott. Stefano Bovis




*REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA E DISCIPLINA
DELLA FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA*

d

CAPO I
Norme Generali

Art. 1 - DOVERI ED OBBLIGHI GENERALI

1. Le società, le associazioni ed altri organismi affiliati alla F.C.I. e i tesserati tutti sono tenuti ad osservare una condotta conforme ai principi della lealtà, della rettitudine e della correttezza morale in tutti i rapporti riguardanti l'attività federale, nonché nell'ambito più generale dei rapporti sociali ed economici. Agli stessi è fatto obbligo, in particolare, della più scrupolosa osservanza delle norme statutarie e regolamentari della F.C.I., dei deliberati assunti e delle disposizioni di volta in volta emanate dagli organi federali.
2. Ai soggetti sopra indicati è inoltre fatto divieto di esprimere pubblicamente giudizi lesivi della reputazione di persone ed organi operanti nell'ambito federale, nonché di fornire a terzi notizie ed informazioni riguardanti persone e fatti ancora sottoposti all'esame e al giudizio degli organi disciplinari della F.C.I..
3. Ai soggetti tenuti all'osservanza dell'ordinamento federale non è consentito di avvalersi della collaborazione di persone inibite o sospese dall'attività federale.
4. L'ignoranza dello Statuto e dei Regolamenti Federali non può essere invocata a nessun effetto.
5. Le Società e le Associazioni che costituiscono la FCI
 - a. rispondono direttamente dell'operato di chi li rappresenta ai sensi delle norme federali;
 - b. sono oggettivamente responsabili dell'operato dei propri dirigenti, soci, tesserati e sostenitori agli effetti disciplinari;
 - c. rispondono dell'organizzazione delle competizioni sportive dagli stessi promosse; la mancata richiesta di intervento della Forza Pubblica comporta, in ogni caso, l'aggravamento della sanzione.
 - d. sono altresì responsabili per le competizioni da esse organizzate.
6. Eccezion fatta per provvedimenti strettamente connessi a fatti tecnici riferiti allo svolgimento delle manifestazioni ciclistiche di esclusiva competenza dei Commissari di Gara, nessun tesserato può essere punito senza formale contestazione e nel completo rispetto dei Principi di Giustizia emanati dal CONI.
7. Gli organi federali della giustizia sportiva possono disporre, in via cautelare e su richiesta della Procura Federale, la sospensione da ogni attività dei tesserati nei cui confronti è istituito o è in corso procedimento disciplinare.
8. I tesserati diversi dai soggetti deferiti sono tenuti a presentarsi agli organi di giustizia, se convocati nell'ambito di un procedimento disciplinare, compreso quello per illeciti amministrativi.
9. I tesserati e gli affiliati chiamati a fornire elementi istruttori in procedimenti nei quali non rivestono la qualità di parti sono tenuti a fornire tempestivamente agli organi di giustizia risposte complete e veritiere, anche per iscritto se richieste, a tutti i quesiti ad esse rivolti ed a produrre tutti i documenti richiesti da tali organi. La violazione di tale principio è punita quale illecito disciplinare.
10. Il tesserato che abbia notizia che si sia compiuto o stia per compiersi un illecito sportivo ha l'obbligo di informare, con qualunque mezzo rapido e certo, pena il deferimento disciplinare, gli organi preposti al controllo presenti al fatto o la Procura Federale, qualunque sia il modo in cui sia venuto a conoscenza dell'atto illecito o del tentativo.
11. Se al momento della decisione il deferito abbia perso la qualifica di tesserato per dimissioni o per qualsiasi altro motivo, l'Organo di Giustizia è tenuto a sospendere il giudizio sino alla eventuale riacquisizione della qualifica, con sospensione altresì dei termini di prescrizione, giudizio che riprende nella fase o stadio nel quale era stato sospeso

12. L'uso di sostanze e di metodi vietati é assoggettato, sotto il profilo disciplinare, alle Norme sportive Antidoping. Alla Procura Federale incombe l'obbligo di collaborazione con quella del CONI e di informarla di ogni infrazione in materia.
13. I tesserati devono attenersi al Codice di Comportamento Sportivo emanato dal CONI.

Art. 2 - ILLECITO SPORTIVO

1. Rispondono di illecito sportivo le società ed i loro dirigenti, i soci ed i tesserati in genere i quali compiano o consentano che altri a loro nome e nel loro interesse compiano con qualsiasi mezzo atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara, ovvero ad assicurare a chicchessia un vantaggio agonistico, nonché l'uso di sostanze e metodi vietati dalle Norme Sportive Antidoping.
2. Il dirigente o il socio o il tesserato che comunque siano venuti a conoscenza di taluno degli atti di cui al presente articolo hanno il dovere di informare, senza indugio e per iscritto, la Procura Federale .

CAPO II GLI ORGANI DI GIUSTIZIA

Art. 3 - GLI ORGANI DI GIUSTIZIA E DISCIPLINA

1. Gli organi di giustizia federali sono:
 - a. il Giudice Sportivo Nazionale e Regionale;
 - b. la Procura Federale,
 - c. la Commissione Disciplinare Federale Nazionale e Regionale;
 - d. la Commissione di Appello Federale.
 - e. la Corte Federale.
2. Le competenze generali degli Organi di Giustizia Federale, la loro composizione e le modalità di nomina o di elezione dei loro componenti sono stabilite dallo Statuto Federale - articolo 33 e seguenti.
3. Gli Organi di giustizia sportiva, in materia di illeciti sportivi, ai fini esclusivi della propria competenza funzionale, possono chiedere copia degli atti del procedimento penale ai sensi dell'art. 116 c.p.p., fermo restando il divieto di pubblicazione di cui all'art. 114 dello stesso codice.
4. Le copie degli atti trasmessi dalla magistratura dovranno essere custodite ed utilizzate dai predetti Organi di Giustizia con la massima riservatezza.

Art. 4 - IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

Il Giudice Sportivo Nazionale e il Giudice Sportivo Regionale, sono competenti, nei rispettivi settori:

- a) a procedere alla omologazione delle gare rispettivamente iscritte nel calendario internazionale, nazionale e regionale, sulla base dei verbali di gara trasmessigli direttamente in via riservata dalla Giuria, di norma il giovedì di ogni settimana e comunque entro il termine massimo di 7 giorni dalla data di svolgimento delle gare medesime. Qualora gli atti non consentano con certezza l'immediata omologazione, il Giudice Sportivo può rinviare l'omologazione stessa per l'acquisizione degli elementi integrativi ritenuti necessari. Di tale rinvio il Giudice Sportivo è tenuto a dare notizia nel proprio comunicato, da emettersi ogni settimana per tutta la durata dell'attività. In quest'ultimo caso il Giudice Sportivo dovrà pronunciarsi entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di rinvio della omologazione della gara. Il Giudice Sportivo Nazionale e Regionale a seguito di ricezione di comunicazione scritta da parte della Segreteria degli Organi

di Giustizia, in cui si segnali l'avvenuto definitivo accertamento, in conformità della vigente normativa di casi di positività ai controlli antidoping, o di illecito sportivo, dovranno procedere a modificare, se già effettuata, la omologazione della corsa, comunicandone le risultanze agli organi federali competenti, ai fini tecnici, amministrativi o disciplinari.

- b) Ad infliggere, sulla base dei verbali di gara di cui alla precedente lettera A, le sanzioni, e ad adottare i provvedimenti, stabilite dal Regolamento Tecnico e delle Norme Sportive Antidoping nelle ipotesi di violazione delle norme in essi contenute rimessi alla sua valutazione.
- c) A notificare la Procura Federale, sulla base dei verbali di gara trasmessi dalla giuria, di comportamenti che abbiano violato le norme contenute nello Statuto e nel presente Regolamento in occasione delle gare sottoposte al suo esame per l'omologazione. A tal fine il Giudice Sportivo dovrà limitarsi a descrivere il fatto o la condotta addebitata, con la indicazione del tempo e del luogo in cui l'infrazione è stata commessa.

In tutti i casi in cui pervenga al Giudice Sportivo denuncia riguardante fatti accaduti o comportamenti tenuti al di fuori delle gare sottoposte al suo esame per l'omologazione, lo stesso dovrà trasmettere gli atti direttamente alla Procura Federale per il seguito di competenza. Analogamente, il Giudice Sportivo dovrà trasmettere gli atti alla Procura Federale, allorché riscontri la presenza di fatti di natura non esclusivamente tecnica che abbiano potuto influire sulla regolarità della gara.

Art. 5 - LE COMMISSIONI DISCIPLINARI

1. Le Commissioni Disciplinari Federali Nazionali e Regionali sono gli organi competenti ad infliggere a carico dei soggetti tesserati ed affiliati, resisi responsabili di infrazioni di carattere disciplinare, le sanzioni previste dal presente Regolamento, nei casi e secondo le procedure dettate dal Regolamento stesso.
2. La Commissione Disciplinare Federale Nazionale e Regionale decide con la presenza di tre membri e le decisioni sono adottate a maggioranza semplice.
3. Giudica in primo grado sull'azione disciplinare promossa dal Procuratore Federale e in secondo grado, sui reclami proposti avverso i provvedimenti adottati, in primo grado dal Giudice Sportivo Regionale.
4. Per quanto qui non espressamente previsto, si rinvia all'art. 38 dello Statuto Federale.

Art. 6 - LA COMMISSIONE DI APPELLO FEDERALE

1. La Commissione di Appello Federale è competente a giudicare, in secondo grado ed in via definitiva, sui ricorsi proposti avverso le decisioni emesse dalla Commissione Disciplinare Federale Nazionale e Regionale, e dal Giudice Sportivo nazionale, con riferimento, in quanto applicabili e compatibili, alle norme dettate per il procedimento di prima istanza
2. Per quanto qui non espressamente previsto, si rinvia all'art. 35 dello Statuto Federale.

Art. 7 - LA CORTE FEDERALE

1. La Corte Federale svolge i compiti nel rispetto delle procedure stabilite dall'art. 34 dello Statuto Federale.
2. Le interpretazioni espresse in merito ai regolamenti federali hanno carattere vincolante
3. Le richieste di interpretazioni e pareri possono essere formulate da ogni organo o struttura federale e da qualsiasi affiliato e tesserato.
4. Il procedimento di interpretazione instaurato a richiesta degli Organi di Giustizia, sospende il procedimento disciplinare sino a quando la Corte non abbia espresso il proprio parere

Art. 8 - LA PROCURA FEDERALE

Il Procuratore Federale esercita in via esclusiva le funzioni inquirenti e requirenti davanti a tutti gli Organi di Giustizia, direttamente o tramite un suo sostituto o collaboratore.

1. La Procura Federale, qualora sia venuta a conoscenza di violazioni alle norme statutarie e regolamentari, d'ufficio o su denuncia, promuove, nell'ambito della propria competenza, le indagini preliminari che reputa necessarie, può acquisire atti e documenti, procedere ad interrogatori, e con invito ad eleggere un domicilio per le successive notificazioni dell'intero procedimento disciplinare, previa contestazione dei fatti e raccogliere prove testimoniali. Le denunce presentate o trasmesse ad organo diverso dalla Procura Federale, devono essere trasferite d'ufficio per il seguito di competenza, al Procuratore Federale
2. L'azione disciplinare, in caso di violazione delle norme antidoping, é esercitata dalla Procura Antidoping istituita presso il CONI; la Procura Federale collabora ed informa la Procura Antidoping del CONI di ogni eventuale notizia in materia.
3. All'esito delle eventuali indagini, e comunque non oltre sessanta giorni dalla notizia del fatto, prorogabili con provvedimento dell'Organo di Giustizia competente, di ulteriori 30 giorni per congrue motivazioni, la P.F. può:
 - a) disporre l' archiviazione del caso per manifesta infondatezza della notizia di violazione o per l'inidoneità degli elementi raccolti a sostenere l'accusa in giudizio oppure
 - b) disporre il deferimento al competente Organo di Giustizia con la formulazione di specifici addebiti.
4. Avverso le decisioni emanate da tutti gli Organi di Giustizia Federali il Procuratore Federale può proporre impugnazione allo scopo di ottenere il riesame della decisione emessa in primo grado.

CAPO III Giurisdizione e procedure

Art. 9 - GIURISDIZIONE

1. Gli Organi di Giustizia Federale hanno la giurisdizione in qualsiasi materia riguardante i comportamenti e le attività delle società sportive affiliate e degli individui tesserati, svolte sotto il controllo, nell'ambito e nella sfera normativa della F.C.I.
2. Gli Organi di Giustizia Federale operano a seguito dell'azione promossa dall'Ufficio di Procura Antidoping (UPA) del CONI o direttamente nei casi previsti dallo Statuto Federale.

Art. 10 - GRADI DI GIUDIZIO

1. Tutti i provvedimenti di primo grado sono impugnabili in appello. Le decisioni divengono definitive se non impugate nei termini.
2. I provvedimenti disciplinari sono esecutivi dalla data di lettura del dispositivo. La lettura dello stesso equivale a notificazione per gli interessati presenti in udienza. L'impugnazione del provvedimento disciplinare innanzi all'Organo di Giustizia competente non ne sospende l'efficacia, salvo espresso provvedimento dell'organo di riesame a seguito di specifica istanza in sede di appello.
3. I giudizi di appello sono definitivi, salvo la possibilità di revisione come disciplinato dal successivo Art. 27.

Art. 11 – GIUDIZIO DI PRIMO GRADO

1. Ricevuto il deferimento, l'Organo di Giustizia convoca avanti a sé i deferiti e la Procura Federale per una udienza disciplinare non oltre trenta giorni dal ricevimento del deferimento, comunicando ai deferiti la contestazione degli specifici addebiti formulata dalla Procura Federale. La convocazione dovrà contenere anche l'invito a munirsi di difensore di fiducia che non rivesta cariche federali, nonché ad esercitare tutti i diritti di difesa previsti dal presente Regolamento.
2. La notificazione della convocazione di cui sopra è disposta presso il luogo di residenza o presso il domicilio eletto, con raccomandata con avviso di ricevimento oppure via mail oppure via fax, dal quale risulti comunque la ricezione da parte dell'interessato.
3. Il termine per comparire dinanzi all'Organo di Giustizia non può essere inferiore a cinque giorni liberi, decorrenti dalla data di ricezione della convocazione.
4. I deferiti hanno facoltà di estrarre copia degli atti, di presentare memorie, istanze, liste dei testimoni e quant'altro ritengano utile al fine di illustrare la propria posizione sino al giorno della udienza disciplinare.
5. Il Presidente dirige la seduta, nomina il relatore e regola la discussione
6. L'udienza disciplinare si apre con la lettura della relazione sul caso da parte del Componente dell'Organo di Giustizia a ciò designato e prosegue con l'espletamento, qualora ritenuto utile o necessario, dei mezzi istruttori ammessi. La convocazione dei testi ammessi deve essere effettuata a cura e spese della parte che ne ha chiesto l'ammissione. Qualora non ritenga di dover disporre altra udienza, l'Organo Giudicante dichiara chiusa l'istruttoria dibattimentale e dispone per la discussione, invitando la Procura ad assumere le proprie definitive conclusioni e, a seguire, la difesa del deferito. Il rappresentante della P.F. all'esito del procedimento formula le proprie richieste sanzionatorie. I soggetti deferiti hanno il diritto di intervenire per ultimi. Dell'udienza va redatto verbale in forma riassuntiva. Il procedimento deve concludersi nel termine massimo di giorni 90 dalla data del deferimento.
7. Se emergono altre responsabilità o fatti nuovi o nuove circostanze, l'Organo di Giustizia procede immediatamente per quanto definibile, rimettendo gli atti alla P.F. nel resto. Se necessario, viene disposta la sospensione del giudizio.
8. All'esito della seduta l'Organo di giustizia adotta le proprie decisioni che vengono assunte a maggioranza.
9. Il dispositivo della decisione deve essere letto al termine della discussione.. La motivazione deve essere depositata entro il termine di giorni dieci dalla decisione e notificata senza indugio ai deferiti, nel luogo di residenza o al domicilio eletto, ed alla Procura Federale a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.
10. Tutti i provvedimenti, ad eccezione di quelli per i quali è previsto l'obbligo di comunicazione agli interessati, si hanno per conosciuti, con presunzione assoluta, alla data di pubblicazione del relativo comunicato ufficiale.
11. Le decisioni emesse in primo grado sono immediatamente esecutive. Il Giudice di appello, su istanza di parte, potrà sospenderne l'esecutorietà in tutto od in parte, quando ricorrano gravi motivi. Sulla istanza di sospensione decide, in via d'urgenza, l'Organo di Appello, in camera di consiglio e con la presenza di almeno tre componenti, fissando contestualmente la seduta per la trattazione del caso.
12. L'Organo di Giustizia, oltre a quelle di assoluzione o condanna, può anche assumere le decisioni di archiviazione e di non luogo a procedere per manifesta infondatezza della notizia di violazione oppure per inidoneità degli elementi raccolti per sostenere la violazione.
13. Delle decisioni adottate deve essere data comunicazione immediata alla Segreteria degli Organi di Giustizia per il seguito di competenza.

Art. 12 – GIUDIZIO D'APPELLO

1. Avverso le decisioni di prima istanza possono presentare appello alla Commissione avente giurisdizione di secondo grado i soggetti deferiti ed il Procuratore Federale.
2. Valgono, in quanto applicabili e compatibili, le norme dettate per il procedimento di prima istanza.
3. Il ricorso si propone all'organo di Appello e si indirizza all'organo che ha emesso il provvedimento impugnato ed in copia alla Procura Federale, nel termine perentorio di dieci giorni dalla data di ricezione della comunicazione del provvedimento che si intende impugnare, accompagnandolo con il versamento della relativa e dovuta tassa.
4. Il mancato rispetto del termine di impugnazione rende il ricorso inammissibile e la relativa tassa verrà incamerata. La tassa verrà altresì incamerata nel caso di reiezione totale dell'appello, e restituita in ogni altro caso.
5. Entro il termine perentorio di dieci giorni dal ricevimento del ricorso, la Procura Federale può presentare eventuale appello incidentale.
6. Il ricorso deve contenere l'indicazione del provvedimento che si intende impugnare, i motivi della censura, le prove di cui si chiede l'ammissione, la sottoscrizione dell'interessato e/o del suo difensore e la eventuale istanza di sospensiva.
7. L'appellante non può dedurre prove nuove, salvo che dimostri di non aver potuto dedurle nel giudizio di primo grado per causa a lui non imputabile o l'organo di appello non le ritenga indispensabili ai fini della decisione.
8. L'organo che ha pronunciato il provvedimento impugnato trasmette, entro dieci giorni dal ricevimento della notizia dell'impugnazione, copia del fascicolo di primo grado all'organo d'appello.
9. Nei procedimenti di seconda istanza i ricorrenti, a proprie spese, e la Procura Federale hanno diritto di essere sentiti e di prendere visione o trarre copia dei documenti ufficiali.
10. La Commissione d'Appello :
 - a) se valuta diversamente in fatto od in diritto le risultanze del procedimento di prima istanza, riforma in tutto od in parte la decisione impugnata decidendo nuovamente nel merito;
 - b) se rileva motivi di nullità nella decisione di primo grado, rinvia gli atti al giudice;
 - c) se rileva motivi di inammissibilità od improcedibilità del giudizio di primo grado, annulla la decisione impugnata senza rinvio;
 - d) se ritiene insussistente l'inammissibilità o l'improcedibilità dichiarata dall'organo di primo grado, annulla la decisione impugnata e rinvia all'organo che ha emesso la decisione stessa per un nuovo esame del merito;
 - e) se rileva che l'organo di primo grado non ha provveduto su tutte le domande proposte, non ha preso in esame circostanze di fatto decisive agli effetti del procedimento, non ha in alcun modo motivato la propria decisione o ha in qualche modo violato le norme sul contraddittorio, annulla la decisione impugnata e rinvia all'organo di primo grado per un nuovo esame di merito;
 - f) se rileva che l'appellante è stato contumace in primo grado per causa a lui non imputabile dispone, su richiesta dello stesso appellante, la rinnovazione dell'istruttoria svolta nel giudizio di primo grado
 - g) se lo ritiene assolutamente necessario dispone d'ufficio la rinnovazione dell'istruttoria svolta nel giudizio di primo grado;
 - h) non possono proporsi domande nuove o questioni nuove e, se proposte, devono essere rigettate d'ufficio;
 - i) con l'appello non si possono sanare irregolarità procedurali che abbiano reso inammissibile il ricorso di primo grado;

11. L'organo di seconda istanza, entro 45 giorni dal ricevimento dell'impugnativa, deve emettere la propria decisione. Solo in caso di impugnativa, anche incidentale, da parte della Procura Federale potrà aversi una *reformatio in pejus* del provvedimento impugnato.
12. Avverso l'adozione di misura cautelare é ammesso il ricorso all'organo di secondo grado entro il perentorio termine di giorni cinque dalla comunicazione, questo decide entro dieci giorni dal ricevimento del ricorso.
13. Le decisioni adottate in secondo grado sono definitive, fatte salve le ipotesi di revisione e di ricorso alla Camera di Conciliazione ed arbitrato per lo sport istituita presso il CONI, secondo quanto dispone l'art. 44 dello Statuto Federale.

CAPO IV

Sanzioni

Art. 13 - SANZIONI A CARICO DELLE SOCIETA'

1. Le società che si rendano responsabili della violazione delle norme statutarie, dei regolamenti federali e di ogni altra disposizione vigente, sono soggette, secondo la natura e la gravità degli atti o dei fatti punibili commessi o tentati, ad una o più delle seguenti sanzioni:
 - a) Ammonizione: viene inflitta per mancanze di lieve entità non precedute da altre violazioni; consiste in un rimprovero scritto accompagnato dall'invito a non reiterare l'infrazione
 - b) Censura con ammenda: viene inflitta alla prima mancanza di non lieve entità e consiste in un biasimo scritto ed un ammenda da 100,00 a 1.000,00 Euro
 - c) Sospensione: a termine dall'attività federale da un minimo di giorni sette fino ad un massimo di anni cinque: viene comminata per infrazioni di maggiore gravità e in caso di inosservanza di precedenti sanzioni
 - d) Radiazione: viene irrogata allorché la gravità della mancanza renda la società indegna di permanere nell'ambito della Federazione

Art. 14 - SANZIONI A CARICO DI DIRIGENTI, TESSERATI E SOCI

1. I dirigenti federali, i dirigenti societari, i soci ed in genere tutti i tesserati, che si rendano responsabili di atti o fatti commessi o tentati in violazione delle norme statutarie e regolamentari e di ogni altra disposizione federale, sono soggetti, secondo la natura e la gravità dell'infrazione, ad una o più delle seguenti sanzioni:
 - a) Ammonizione: viene inflitta per mancanze di lieve entità non precedute da altre violazioni; consiste in un rimprovero scritto accompagnato dall'invito a non reiterare l'infrazione
 - b) Deplorazione con ammenda: viene inflitta alla prima mancanza di non lieve entità e consiste in un biasimo scritto ed un ammenda da 50,00 a 1.000,00 Euro
 - c) Squalifica: viene comminata per infrazioni di maggiore gravità e in caso di inosservanza di precedenti sanzioni, per un periodo da giorni

- 15 ad anni 3, ivi comprese le violazioni che attengono ai rapporti organizzativi e funzionali della Federazione
- d) Inibizione temporanea: viene comminata per violazioni disciplinari che determinano l'impossibilità di continuare a ricoprire un incarico sociale o federale per il periodo sanzionato. Il periodo di inibizione non può essere inferiore a giorni 30 e superiore ad anni 3.
- e) Radiazione: è la sanzione più grave e viene irrogata allorché la gravità della mancanza renda il responsabile indegno di permanere nell'ambito della Federazione
2. Alle società che non provvedono al tesseramento del medico sociale o che svolgono attività durante il periodo della loro sospensione, agli atleti che partecipino all'attività essendo sospesi o che siano stati dichiarati non idonei in conformità delle norme federali sulla tutela della salute dei corridori e che abbiano violato le Norme Sportive Antidoping approvate dalla Giunta nazionale del CONI, è inflitta la sanzione pecuniaria da € 200,00 a € 2.000,00.
 3. Le predette sanzioni sono inflitte dalla Commissione di Disciplina Regionale nel caso di denuncia scritta del Comitato Regionale competente e dalla Commissione Disciplinare Federale Nazionale quando la denuncia scritta sia formulata dalla Commissione Sanitaria Nazionale.
 4. Qualsiasi società o tesserato federale che abbia operato in maniera tale da impedire in qualsiasi modo l'applicazione delle norme federali in materia della salute dei corridori, è punito con le seguenti sanzioni:
 - prima infrazione: ammenda di 500 Euro ed 1 anno di sospensione
 - seconda infrazione: ammenda di 1.500,00 Euro e radiazione
 5. Le sanzioni di che trattasi sono inflitte dalla Commissione Disciplinare Nazionale Federale.
 6. Qualora i fatti in questione siano commessi da un medico o da chiunque risulti iscritto all'albo degli esercenti una professione sanitaria, il Segretario Generale della FCI dovrà trasmettere copia degli atti relativi alla F.M.S.I. ed all'ordine professionale per il seguito di competenza

Art. 15 - RECIDIVA

1. Chi dopo essere stato sanzionato per una violazione disciplinare, ne commette un'altra, può essere sottoposto ad aumento sino ad un terzo della sanzione da infliggere per la nuova violazione.
2. La pena può essere aumentata fino alla metà:
 - a) se la nuova infrazione è della stessa indole;
 - b) se la nuova infrazione è stata commessa nei cinque anni dalla condanna precedente;
 - c) se la nuova infrazione è stata commessa durante o dopo l'esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena.
3. Qualora concorrano più circostanze tra quelle indicate nei numeri precedenti, l'aumento della sanzione può essere sino alla metà.
4. Se il recidivo commette un'altra infrazione, l'aumento della pena, nel caso previsto dal primo comma può essere sino alla metà e nei casi previsti nel secondo comma può essere sino a due terzi; .

5. In nessun caso l'aumento della sanzione per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultanti dalle condanne precedenti alla commissione della nuova infrazione.
6. Rientra nel potere discrezionale del Giudice decidere se irrogare o meno, nel caso concreto, gli aumenti di pena previsti per la recidiva.
7. La contestazione della recidiva é obbligatoria.
8. Ai fini della recidiva non si tiene conto delle condanne per le quali è intervenuta riabilitazione

Art. 16 - TENTATIVO

1. L'affiliato ed il tesserato che compiano atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere infrazioni o ne siano responsabili sono puniti, se l'azione non si compie o se l'evento non si verifica con sanzione punitiva meno grave di quella che sarebbe stata inflitta se l'infrazione fosse stata consumata o l'evento si fosse verificato diminuita da un terzo a due terzi
2. Se volontariamente desistono dall'azione, soggiacciono soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscono per se una infrazione diversa. Se volontariamente impediscono l'evento soggiacciono alla pena stabilita per l'infrazione tentata, diminuita da un terzo alla metà.

Art. 17 - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI ED ATTENUANTI

1. Nel comminare la sanzione l'organo di giustizia potrà tenere conto delle seguenti circostanze attenuanti od aggravanti.
2. Costituiscono circostanze attenuanti:
 - a) aver reagito in stato di ira, determinato da fatto ingiusto altrui;
 - b) aver concorso il fatto doloso della persona offesa a determinare l'evento, unitamente all'azione od omissione del colpevole;
 - c) avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno o essersi, prima del giudizio, adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose della infrazione;
 - d) aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale;
3. Possono prendersi in considerazione circostanze diverse da quelle sopra elencate qualora l'Organo Giudicante le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena
4. Costituiscono circostanze aggravanti:
 - a) aver commesso il fatto con abuso di poteri o violazione dei doveri derivanti o conseguenti dall'esercizio delle funzioni proprie del colpevole,
 - b) aver danneggiato persone o cose;
 - c) aver indotto altri a violare le norme e le disposizioni federali di qualsiasi genere ovvero a recare danni all'organizzazione;
 - d) aver agito per motivi abietti o futili;
 - e) aver, in giudizio, anche soltanto tentato di inquinare le prove;
 - f) aver commesso il fatto a mezzo stampa o di altro mezzo di diffusione, comportante dichiarazioni lesive della figura e dell'autorità degli organi federali o di qualsiasi altro tesserato;
 - g) aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità;
 - h) avere l'infrazione determinato o concorso a determinare una turbativa violenta dell'ordine pubblico;
 - i) aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze dell'illecito commesso;

- 1) aver commesso l'illecito per eseguire od occultare un altro, ovvero per conseguire od assicurare a sé o ad altri un vantaggio.

Quando ricorre una sola circostanza attenuante, la sanzione che dovrebbe essere inflitta per l'infrazione commessa può essere diminuita in misura non eccedente ad un terzo.

Quando ricorre una sola circostanza aggravante, la sanzione che dovrebbe essere inflitta per l'infrazione commessa viene aumentata fino ad un terzo.

Art. 18 - CONCORSO DI CIRCOSTANZE

1. Se concorrono più circostanze aggravanti si applica la sanzione stabilita per la circostanza più grave, ma il Giudice può aumentarla. In ogni caso, gli aumenti non possono superare il triplo della sanzione massima prevista.
2. Nel caso di concorso di più circostanze attenuanti, l'Organo Giudicante applica la sanzione meno grave stabilita per le predette circostanze, ma il Giudice può diminuirla. In ogni caso la sanzione non può essere applicata in misura inferiore ad un quarto.
3. L'Organo Giudicante che ritenga contemporaneamente sussistenti circostanze aggravanti ed attenuanti di un'infrazione, deve operare tra le stesse un giudizio di equivalenza o di prevalenza. Nel caso in cui ritenga prevalenti le aggravanti tiene conto solo di queste, nel caso contrario tiene conto solo di quelle attenuanti. Nel caso ritenga che vi sia equivalenza applica la sanzione che sarebbe inflitta ove non concorresse alcuna di dette circostanze.

Art. 19 - VALUTAZIONE DELLE CIRCOSTANZE

1. Le circostanze che attenuano o escludono le sanzioni sono valutate dall'Organo Giudicante a favore dei soggetti responsabili anche se non conosciute o ritenute da questi insussistenti.
2. Le circostanze che aggravano, invece, sono valutate dall'Organo Giudicante a carico dei soggetti responsabili solamente se conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa.
3. Nell'ipotesi di concorso di persone nell'infrazione, le circostanze che aggravano o diminuiscono la sanzione, l'intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole sono valutate soltanto riguardo al soggetto cui si riferiscono.

Art. 20 - SOSPENSIONE CAUTELARE

1. Gli Organi di Giustizia di primo grado possono disporre la sospensione cautelare provvisoria, non rinnovabile e con efficacia massima di giorni 60, del soggetto sottoposto a procedimento disciplinare o per la gravità della infrazione, o per gravi indizi di colpevolezza o per la esigenza di garantire il non inquinamento delle prove ed impedire la reiterazione delle violazioni.
2. La sospensione viene disposta ad istanza motivata della Procura Federale.
3. La sospensione cautelare deve essere compiutamente motivata. Qualora il giudice accolga la richiesta del Procuratore Federale, il provvedimento, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio, deve contenere le seguenti indicazioni:
 - Indicazione delle generalità del tesserato e degli elementi che servono ad identificarlo
 - Descrizione del fatto addebitato e indicazione delle norme violate. Nella formulazione della contestazione il giudice può dare una qualificazione giuridica diversa da quella indicata dal Procuratore Federale
 - La motivazione, contenente l'indicazione dei fatti da cui si desumono i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze che richiedono l'adozione del provvedimento cautelare, la rilevanza per l'adozione della misura, tenuto conto anche del tempo trascorso dalla commissione del fatto

- Esposizione dei motivi per cui sono ritenuti non rilevanti gli elementi eventualmente forniti dalla difesa
 - La fissazione della data di scadenza della misura cautelare
 - La data e la sottoscrizione del Giudice
4. La sospensione può essere revocata o modificata dal Giudice prima della conclusione del dibattimento.
 5. Avverso l'adozione di misura cautelare è ammesso ricorso alla Commissione di appello federale entro il termine perentorio di giorni cinque dalla comunicazione. La C.A.F. decide entro 10 giorni dal ricevimento del ricorso.
 6. Il periodo di sospensione si computa nell'eventuale sanzione irrogata.

Art. 21 - ESECUZIONE DELLE SANZIONI

1. Tutti i provvedimenti adottati dagli organi di disciplina nazionali e regionali sono portati a conoscenza degli interessati mediante comunicazione scritta e sono esecutivi ai sensi dell'art. 10 del presente regolamento, ancorché contro di essi sia presentato gravame. Gli organi di giustizia ai quali è rivolta l'impugnazione, possono tuttavia, per gravi motivi, disporre ad istanza di parte, la sospensione del provvedimento con efficacia immediata.
2. A tutti coloro che sono colpiti da provvedimenti disciplinari a termine, è preclusa ogni attività nell'ambito della F.C.I. fin quando la sanzione non sia stata regolarmente scontata. Agli stessi è altresì precluso l'accesso ai velodromi nelle parti non riservate al pubblico, oltre al seguito delle corse su strada sugli automezzi muniti di contrassegni.
3. In caso di mancato rinnovo del tesseramento di soggetto sottoposto a sanzione con pronuncia passata in giudicato, la esecuzione rimane sospesa sino al riacquisto della condizione di tesserato
4. Le sanzioni pecuniarie devono essere corrisposte nel termine di giorni trenta dalla loro esecutività a mezzo versamento presso il Comitato Regionale per quelle irrogate da Organi di Giustizia Regionali e presso la sede centrale della Federazione per quelle irrogate da Organi di Giustizia Nazionali

Art. 22 - TERMINI E PRESCRIZIONE

1. I termini perentori sono espressamente qualificati tali nel presente Regolamento.
2. Ogni altro termine s'intende libero.
3. Sono cause estintive delle violazioni disciplinari la prescrizione e l'amnistia.
4. Sono cause estintive delle sanzioni l'indulto e la grazia.
5. Le infrazioni si prescrivono in due anni, ad eccezione di quelle per illecito sportivo che si prescrivono in cinque anni e per violazione della normativa antidoping che si prescrivono in otto anni.
6. I termini che precedono decorrono, per l'infrazione consumata, dal giorno della consumazione; per quella tentata, dal giorno in cui è cessata l'attività del soggetto. Il corso della prescrizione rimane sospeso in caso di deferimento della questione ad altro giudice e in ogni caso in cui la sospensione del procedimento disciplinare è imposta dal presente regolamento. La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione ed il nuovo termine si somma a quello trascorso prima del verificarsi di tale causa.
7. I deferimenti della Procura Federale o dell'U.P.A. agli Organi di Giustizia interrompono la prescrizione, così come la interrompono l'interrogatorio o l'invito a presentarsi davanti al procuratore per rendere l'interrogatorio.
8. La decisione che applica la misura cautelare della sospensione interrompe i termini della prescrizione, così come la decisione di condanna.

9. Se gli atti interruttivi sono molteplici, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi, ma in nessun caso i termini stabiliti dal comma 5 possono essere prolungati oltre la metà.
10. La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dal deferito.

Art. 23 – CASELLARIO FEDERALE

1. Tutti i provvedimenti disciplinari definitivi, irrogati da organi regionali o nazionali, debbono essere trascritti nel Casellario Disciplinare curato dalla Procura Federale e custodito presso la Segreteria degli Organi di Giustizia e Disciplina
2. La trascrizione può essere cancellata solo quando si abbia notizia ufficiale della morte del soggetto cui si riferisce ovvero trascorsi anni 80 dalla data di nascita del soggetto : a tali incumbenti provvede la Procura Federale annualmente.
3. Oltre ai soggetti interessati gli Organi Federali hanno diritto, esclusivamente per esigenze del proprio ufficio, di esaminare il Casellario e di ottenere un certificato delle trascrizioni esistenti.,
4. Su tutte le controversie circa la trascrizione e la richiesta di certificati decide inappellabilmente il Presidente della Corte Federale.

CAPO V Ulteriori procedimenti

Art. 24 - PROCEDIMENTO DINANZI AL COLLEGIO ARBITRALE

1. Il procedimento è instaurato su istanza scritta e motivata della parte, da effettuarsi mediante lettera racc.ta indirizzata al Presidente Federale, comunicando nel contempo il nominativo del componente del Collegio di propria spettanza.
2. La comunicazione deve determinare l'oggetto della controversia, le conclusioni che si intendono affidare al collegio arbitrale e l'invito all'altra parte a procedere alla nomina del proprio arbitro entro il termine di dieci giorni dalla data di ricevimento della comunicazione stessa. Alla comunicazione deve essere allegata dichiarazione di accettazione dell'incarico sottoscritta dall'arbitro designato.
3. Alla lettera racc.ta dovrà essere allegata ricevuta comprovante l'invio della copia della istanza alla controparte.
4. Entro il termine di dieci giorni, decorrente dalla data di ricevimento della copia della istanza, la parte nei cui confronti è stata richiesta l'instaurazione del giudizio, ha facoltà di provvedere, mediante lettera raccomandata diretta sia alla parte proponente, sia al Presidente della Federazione, alla indicazione del nominativo del componente del Collegio di propria pertinenza. Dovrà essere allegata la dichiarazione di accettazione dell'incarico sottoscritta dall'arbitro designato.
5. Nel caso di mancato esercizio di detta facoltà entro il termine suindicato, il Presidente della Corte Federale procederà d'ufficio alla nomina dell'altro componente del Collegio.
6. Tale nomina rimarrà ferma per l'intera durata del procedimento, anche nella ipotesi in cui la parte provveda tardivamente alla nomina dell'arbitro, ovvero esprima successivamente il mancato gradimento nei confronti dell'arbitro designato di ufficio.
7. Qualora inoltre gli arbitri non provvedano, per qualunque motivo, alla concorde designazione del Presidente del Collegio entro il termine di dieci giorni dalla nomina del secondo arbitro, il Presidente della Corte Federale provvederà a nominarlo.
8. Nominato, il Presidente del Collegio stabilisce la data della prima riunione comunicandola ai due arbitri di parte nonché alla parte ricorrente ed alla controparte nel domicilio dalla stessa indicato, invitando quest'ultima, ove lo ritenga, ad inviare le proprie controdeduzioni

scritte, a mezzo lettera raccomandata, al Collegio ed a parte ricorrente entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione.

9. Il Presidente dirige la riunione e regola la discussione. Le funzioni di Segretario del Collegio saranno espletate da uno degli arbitri su incarico del Presidente.
10. Le parti possono difendersi personalmente ovvero farsi assistere da altra persona all'uopo designata, con esclusione di tesserati colpiti da provvedimenti di sospensione o inibizione e dei dirigenti federali, nazionali e regionali, eletti o nominati. I rappresentanti ed i patrocinatori delle parti, nella ipotesi di mancata comparizione di quest'ultime, devono essere muniti di delega scritta.
11. Le parti possono essere sentite se ne fanno espressa richiesta e possono, altresì, chiedere l'ammissione di eventuali prove testimoniali.
12. Il Collegio è investito dei più ampi poteri di indagine e di accertamento relativamente al procedimento demandato alla sua cognizione.
13. Sono escluse dalla materia di competenza del Collegio Arbitrale le controversie previste dall'art.4 della Legge 23.03.1981 n.91, insorte tra lo sportivo e la società destinataria delle sue prestazioni sportive per l'attuazione del contratto.

Art. 25 - PROVVEDIMENTO DEL COLLEGIO ARBITRALE

1. All'esito della discussione il Collegio Arbitrale adotta le proprie decisioni che vengono assunte a maggioranza di voti. Il dispositivo deve essere sottoscritto da tutti i componenti; è comunque valido se sottoscritto dalla maggioranza, purché si dia atto che è stato deliberato con la presenza di tutti i componenti, con l'espressa dichiarazione che l'altro arbitro non ha potuto o voluto sottoscriverlo.
2. Il Collegio Arbitrale decide sulle controversie nel termine massimo di sessanta giorni, decorrente dalla data della nomina del Presidente. La mancata emissione del lodo entro tale termine comporta il venir meno dei poteri del Collegio, fatti salvi i casi di forza maggiore riconosciuti tali dalla Corte Federale.
3. Il mancato svolgimento del giudizio arbitrale per il motivo di cui al comma precedente, non preclude alle parti la possibilità di instaurare un nuovo giudizio in relazione alla medesima domanda.
4. Nel caso di sostituzione per impedimento, decadenza o dimissioni, di uno o più componenti il Collegio, la sostituzione avverrà con le stesse modalità della nomina, entro trenta giorni dalla indisponibilità dell'arbitro e ciò non comporterà il rinnovo degli atti di istruzione già compiuti. Le dimissioni rassegnate successivamente alla emissione del dispositivo non esplicano nessuna efficacia sulla decisione stessa.
5. Il lodo deve essere depositato, munito di sufficiente motivazione, a cura del Presidente in Roma presso la Segreteria Generale della FCI entro il termine di dieci giorni dalla sua sottoscrizione.
6. Dell'avvenuto deposito dovrà essere data comunicazione alle parti presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto da queste, per la relativa esecuzione.
7. Le decisioni del Collegio Arbitrale sono definitive ed inappellabili.
8. La mancata esecuzione del lodo da parte del soccombente integra una ipotesi di infrazione disciplinare. La Segreteria Generale della FCI, trascorsi sessanta giorni dal deposito del lodo senza che la condanna emessa dal Collegio abbia ricevuto esecuzioni, denuncia il fatto alla Procura Federale, per l'esercizio dell'azione disciplinare.
9. Analoga denuncia dovrà essere effettuata dal Collegio nei confronti di qualunque tesserato o affiliato a carico del quale emergano, dall'esame dei documenti, elementi che facciano configurare eventuali ipotesi di responsabilità.
10. Per quanto non previsto si applicano gli artt. 806 e seguenti del codice civile.

Art. 26 - RIABILITAZIONE

1. La riabilitazione è un provvedimento che estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna
2. E' emesso dalla Commissione di Appello su istanza del condannato, da presentarsi al medesimo organo, in presenza delle seguenti condizioni:
 - a. che siano decorsi tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia estinta;
 - b. che in tale periodo il condannato abbia dato costante prova di buona condotta.
3. Nell'istanza devono essere indicati tutti gli elementi dai quali può desumersi la sussistenza delle condizioni di cui al comma precedente. La Commissione di Appello acquisisce tutta la documentazione necessaria all'accertamento del concorso dei suddetti requisiti.
4. La Commissione di Appello si pronuncia entro il termine di 60 giorni dal ricevimento dell'istanza. La decisione deve essere depositata entro 15 giorni dalla pronuncia presso la Segreteria degli Organi di Giustizia che provvede alla trascrizione nel casellario federale. Provvede, inoltre, nel termine di 7 giorni, a darne comunicazione all'istante a mezzo raccomandata A.R.
5. Se la richiesta è respinta per difetto del requisito della buona condotta, essa non può essere riproposta prima che siano decorsi due anni dalla data del provvedimento di rigetto.
6. La sentenza di riabilitazione è revocata di diritto se la persona riabilitata commette entro 7 anni una infrazione per la quale venga comminata la sospensione per un tempo non inferiore a due anni, o la radiazione, o se venga condannato per l'uso di sostanze o metodi dopanti.
7. Sulla revoca decide la Commissione di Appello Federale dietro ricorso del Procuratore Federale comunicato all'interessato, qualora la revoca non sia stata disposta dal giudice che ha comminato la nuova condanna.

Art. 27 - IMPUGNAZIONE PER REVISIONE

1. Le decisioni definitive degli organi di giustizia possono essere impugnate per revisione.
2. Le sentenze impugnabili per revisione sono soltanto quelle di condanna divenute irrevocabili per qualunque causa (per esaurimento dei mezzi di impugnazione o per scadenza dei termini della stessa).
3. Si può proporre la revisione:
 - a) in caso di inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della decisione con quelli di altra decisione irrevocabile;
 - b) in caso di sopravvenienza di nuove prove d'innocenza;
 - c) in caso di acclarata falsità in atti o in giudizio o di altro fatto previsto come infrazione da cui dipenda l'attuale condanna.
4. La revisione non è ammissibile per conseguire risultati minori, quali la esclusione di aggravanti o la modifica, qualitativa o quantitativa, della pena. E' esperibile infine senza limiti di tempo.
5. Le domande proposte personalmente o a mezzo procuratore speciale dal condannato o dal Procuratore Federale, devono contenere l'indicazione specifica delle ragioni e delle prove che le giustificano; gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono, a pena di inammissibilità della domanda, essere tali da dimostrare, se accertati, che il sanzionato debba essere prosciolto sulla base di decisione di non doversi procedere o di assoluzione. Le domande devono essere presentate unitamente ad eventuali atti e documenti presso la Commissione di Appello Federale. Le istanze di revisione avverso le decisioni della CAF si propongono alla Commissione di Appello Federale.

6. Deve essere inoltre allegata la ricevuta dell'avvenuto pagamento della tassa nella misura determinata dal Consiglio Federale.
7. Quando la richiesta è proposta fuori dai casi previsti ovvero risulti manifestamente infondata, l'organo ne dichiara l'inammissibilità.
8. Lo stesso organo può in qualsiasi momento disporre con ordinanza la sospensione della esecuzione della sanzione.
9. In caso di accoglimento della richiesta di revisione, l'organo suddetto revoca la sentenza di condanna e pronuncia il proscioglimento con provvedimento non impugnabile. Si pronuncia con provvedimento non impugnabile anche nell'ipotesi di rigetto della richiesta di revisione.

Art.28 - RICUSAZIONE ED ASTENSIONE

1. Ciascun componente degli Organi di Giustizia può essere ricusato dalle parti nei seguenti casi:
 - a) se ha interesse alla questione sottoposta alla sua cognizione;
 - b) se egli stesso o il coniuge è prossimo congiunto di una delle parti o di alcuno dei difensori del procedimento sottoposto alla sua cognizione;
 - c) se ha grave inimicizia o motivi di dissidio con le parti della questione sottoposta alla sua cognizione;
 - d) se ha dato consigli o manifestato pareri sull'oggetto della controversia, prima dell'instaurazione del giudizio;
 - e) se alcuno dei prossimi congiunti di lui o del coniuge è offeso o danneggiato dall'infrazione;
 - f) se nell'esercizio delle funzioni e prima che sia stata pronunciata la sentenza, egli ha manifestato indebitamente il suo convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione.
 - g) se un suo parente prossimo o del coniuge svolge o ha svolto funzioni di Procuratore federale
2. Ciascun componente degli Organi di Giustizia e disciplina è tenuto ad astenersi nei casi in cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e) e g). Ha inoltre l'obbligo di astenersi in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.
3. La dichiarazione di ricusazione, che deve obbligatoriamente enunciarne i motivi ed indicarne le prove, viene proposta con atto sottoscritto dall'interessato o dal Procuratore Federale e presentata, insieme ai documenti che vi si riferiscono, all'organo giudicante competente, sulla base dei criteri di seguito enunciati.
4. Sulla ricusazione e sostituzione degli altri giudici decide la Commissione di Appello Federale.
5. Il ricorso per la ricusazione, contenente i mezzi specifici ed i mezzi di prova, deve essere proposto entro cinque giorni da quando l'interessato o il Procuratore Federale viene a conoscenza della composizione dell'Organo giudicante. Qualora la causa di ricusazione sia sorta o sia divenuta nota dopo la scadenza del termine predetto, il ricorso può essere inoltrato fino al giorno prima di quello fissato per la decisione.
6. La decisione sulla istanza di ricusazione deve essere adottata, previa audizione del componente dell'organo giudicante ricusato, nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre 30 giorni dalla presentazione dell'istanza. Il provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione o di ricusazione dichiara se e in quale parte gli atti compiuti dal giudice astenutosi o ricusato conservano efficacia.
7. Il provvedimento di accoglimento della dichiarazione di ricusazione deve indicare il nominativo del giudice che sostituisce quello ricusato.
8. Il nuovo membro resterà in carica per l'esame del solo caso di cui alla ricusazione.
9. Nel caso in cui la dichiarazione di astensione o la ricusazione sia accolta, il giudice non potrà compiere alcun atto ed il procedimento sarà sospeso.

10. Il ricorso per la ricusazione si considera non proposto quando il giudice, prima della pronunzia, dichiara di astenersi.
11. Il ricorso per la ricusazione dovrà essere accompagnato dalla tassa il cui importo è determinato annualmente dal Consiglio Federale.
12. Il Procuratore Federale non può essere ricusato per alcun motivo, ma ha l'obbligo di astenersi quando esistano gravi ragioni di convenienza.
13. Non è ammessa la ricusazione dei giudici chiamati a decidere sulla ricusazione.

CAPO VI PROVVEDIMENTI DI CLEMENZA

Art. 29 – GRAZIA

1. Competente alla concessione è il Presidente Federale, ai sensi dell'art. 41 dello Statuto.
2. La grazia è un provvedimento particolare che va a beneficio soltanto di un determinato soggetto e presuppone il passaggio in giudicato della decisione adottata.
3. Estingue in tutto o in parte la sanzione irrogata o la commuta in altra più lieve.
4. Non estingue le sanzioni accessorie, salvo che il provvedimento disponga diversamente.
5. Per la concessione della grazia deve comunque risultare scontata almeno la metà della sanzione irrogata.
6. Nei casi di radiazione, il provvedimento di grazia non può essere concesso se non siano decorsi almeno 5 anni dalla adozione della sanzione definitiva.
7. Il provvedimento può essere adottato solo su domanda scritta dell'interessato, inviata per raccomandata A.R. e indirizzata al Presidente Federale.

Art. 30 - AMNISTIA

1. Competente alla concessione, previo parere non vincolante del Consiglio Federale, è il Consiglio Federale.
2. L'amnistia è un provvedimento generale che estingue l'infrazione, per la quale l'Organo Giudicante pronuncia decisione di non doversi procedere per essere l'illecito estinto per intervenuta amnistia, e se vi è stata condanna ne fa cessare l'esecuzione. Fa cessare anche le sanzioni accessorie.
3. Nel concorso di più reati si applica ai singoli reati per i quali è concessa.
4. L'estinzione dell'infrazione per effetto dell'amnistia è limitata a quelle commesse a tutto il giorno precedente la data del provvedimento, salvo che questo stabilisca una data diversa.
5. L'amnistia può essere sottoposta a condizioni o a obblighi e non si applica ai recidivi, salvo che il provvedimento disponga diversamente.

Art. 31 - INDULTO

1. Competente alla concessione è il Consiglio Federale.
2. L'indulto è un provvedimento generale; non presuppone una condanna irrevocabile.
3. Estingue in tutto o in parte la sanzione irrogata o la commuta in altra più lieve.
4. Non estingue le sanzioni accessorie, salvo che il provvedimento disponga diversamente.
5. Nel concorso di più infrazioni si applica una sola volta, dopo aver cumulato le sanzioni.
6. La sua efficacia è limitata alle infrazioni commesse al tutto il giorno precedente la data del provvedimento salvo che questo stabilisca una data diversa.
7. L'indulto può essere sottoposto a condizioni o a obblighi e non si applica ai recidivi, salvo che il provvedimento disponga diversamente.

ART.32 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento, ai sensi dell'art.7, comma 5 lett.L) dello Statuto del CONI entra in vigore dopo l'approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI

ALLEGATO 1

PROSPETTO INFRAZIONI PER ORGANIZZATORI, TESSERATI E CORRIDORI

Art. 1- ORGANIZZATORI E TESSERATI

1. SI CONSIDERANO, SALVO PROVA CONTRARIA, MANCANZE DI LIEVE ENTITA':

- 1.1 Offese o minaccia nei confronti di persona ufficiale o del pubblico, tenuto da tesserato, salvo sospensione nei casi di maggiore gravità.
- 1.2 Partecipazione al seguito di una gara di un radiato o di un tesserato sospeso
- 1.3 Mancata effettuazione di una gara approvata senza giustificato motivo
- 1.4 Consegna di maglia speciale non autorizzata al vincitore o al leader di classifica speciale

2. SI CONSIDERANO, SALVO PROVA CONTRARIA, MANCANZE DI NON LIEVE ENTITA':

- 2.1 Comportamento irrispettoso nei confronti di persona ufficiale o del pubblico tenuto da tesserato, salvo sospensione nei casi di maggiore gravità.
- 2.2 Iscrizione e partecipazione di corridori a più di una gara nella stessa giornata,
- 2.3 Mancata partecipazione di una società, regolarmente iscritta, ad una gara a tappe

3. SI CONSIDERANO, SALVO PROVA CONTRARIA, MANCANZE DI MAGGIORE GRAVITA':

- 3.1 Atti di violenza nei confronti di persona ufficiale o del pubblico, tenuto da tesserato:
- 3.2 Partecipazione di propri corridori a gara non approvata.
- 3.3 Organizzazione di una gara non approvata dall'organo federale competente

Art. 2 – CORRIDORI

1. SI CONSIDERANO, SALVO PROVA CONTRARIA, MANCANZE DI NON LIEVE ENTITA':

- 1.1 Contegno irrispettoso nei confronti di persone ufficiali, del pubblico o di altri concorrenti
- 1.2 Ritiro da una gara con deliberato proposito di protesta
- 1.3 Iscrizione a due gare nella stessa giornata

2. SI CONSIDERANO, SALVO PROVA CONTRARIA, MANCANZE DI NON LIEVE ENTITA':

- 2.1 Contegno offensivo o minaccioso nei confronti di persone ufficiali, del pubblico o di altri concorrenti.
- 2.2 Turpiloquio e bestemmia
- 2.3 Abusiva inframmettenza in gara
- 2.4 Partecipazione a due gare su strada nella stessa giornata:
- 2.5 Mancata restituzione dei premi indebitamente percepiti

3. SI CONSIDERANO, SALVO PROVA CONTRARIA, MANCANZE DI MAGGIORE GRAVITA':

- 3.1 Atti di violenza nei confronti di persone ufficiali, del pubblico o di altri concorrenti.:
- 3.2 Inosservanza delle disposizioni in materia di convocazione da parte degli organi centrali e periferici della Federazione Ciclistica Italiana per la composizione di squadre rappresentative nazionali o regionali
- 3.3 Partecipazione senza autorizzazione a gare durante lo svolgimento di una gara a tappe dalla quale il corridore si è ritirato o è stato espulso o escluso dall'ordine di arrivo
- 3.4 Partecipazione ad una gara durante il periodo di sospensione dell'attività
- 3.5 Partecipazione a gara all'estero senza autorizzazione
- 3.6 Partecipazione a gara non approvata dalla F.C.I.
- 3.7 Falsa dichiarazione allo scopo di prender parte ad una gara alla quale non si ha diritto di partecipazione
- 3.8 Sostituzione volontaria con altra persona
- 3.9 Corruzione attiva o passiva allo scopo di alterare il risultato e condotte di frode sportiva di cui alla legge n. 401 del 1989
- 3.10
 - a) La partecipazione ad una gara di un atleta considerato o dichiarato inidoneo allo svolgimento dell'attività
 - b) Mancata presentazione senza giustificato motivo ad un controllo disposto in applicazione delle Norme Sportive Antidoping e delle norme federali in materia di tutela della salute dei corridori.

INDICE

CAPO I	NORME GENERALI	PAG. 2
Art. 1	DOVERI ED OBBLIGHI GENERALI	PAG. 2
Art. 2	ILLECITO SPORTIVO	PAG. 3
CAPO II	GLI ORGANI DI GIUSTIZIA	PAG. 4
Art. 3	GLI ORGANI DI GIUSTIZIA E DISCIPLINA	PAG. 4
Art. 4	IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE	PAG. 4
Art. 5	LE COMMISSIONI DISCIPLINARI	PAG. 5
Art. 6	LA COMMISSIONE DI APPELLO FEDERALE	PAG. 5
Art. 7	LA CORTE FEDERALE	PAG. 5
Art. 8	LA PROCURA FEDERALE	PAG. 5
CAPO III	GIURISDIZIONE E PROCEDURE	PAG. 7
Art. 9	GIURISDIZIONE	PAG. 7
Art. 10	GRADI DI GIUDIZIO	PAG. 7
Art. 11	GIUDIZIO DI PRIMO GRADO	PAG. 7
Art. 12	GIUDIZIO D'APPELLO	PAG. 8
CAPO IV	SANZIONI	PAG.10
Art. 13	SANZIONI A CARICO DELLE SOCIETA'	PAG.10
Art. 14	SANZIONI A CARICO DI DIRIGENTI, TESSERATI E SOCI	PAG.10
Art. 15	RECIDIVA	PAG.11
Art. 16	TENTATIVO	PAG.12
Art. 17	CIRCOSTANZE AGGRAVANTI ED ATTENUANTI	PAG.12
Art. 18	CONCORSO DI CIRCOSTANZE	PAG.13
Art. 19	VALUTAZIONE DELLE CIRCOSTANZE	PAG.13
Art. 20	SOSPENSIONE CAUTELARE	PAG.13
Art. 21	ESECUZIONE DELLE SANZIONI	PAG.14
Art. 22	TERMINI E PRESCRIZIONE	PAG.14
Art. 23	CASELLARIO FEDERALE	PAG.15
CAPO V	ULTERIORI PROCEDIMENTI	PAG.16
Art. 24	PROCEDIMENTO DINANZI AL COLLEGIO ARBITRALE	PAG.16
Art. 25	PROVVEDIMENTO DEL COLLEGIO ARBITRALE	PAG.17
Art. 26	RIABILITAZIONE	PAG.17
Art. 27	IMPUGNAZIONE PER REVISIONE	PAG.18
Art. 28	RICUSAZIONE ED ASTENSIONE	PAG.18
CAPO VI	PROVVEDIMENTI DI CLEMENZA	PAG.20
Art. 29	GRAZIA	PAG.20
Art. 30	AMINISTIA	PAG.20
Art. 31	INDULTO	PAG.20
Art. 32	ENTRATA IN VIGORE	PAG.20

ALLEGATO 1

PAG.21

Art. 1 ORGANIZZATORI E TESSERATI
Art. 2 CORRIDORI

PAG.21

PAG.21

